

mentazione e al controllo in materia di qualità dei servizi resi;

c) l'espressione di pareri, per gli aspetti concernenti la tutela della sicurezza e della qualità, relativamente all'attività ministeriale di indirizzo e di programmazione per lo sviluppo dell'aviazione civile e dell'industria aeronautica nazionale, nonché per la pianificazione del sistema aeroportuale e del Piano nazionale di radionavigazione;

d) la verifica del sistema di gestione della sicurezza, attraverso ispezioni e controlli delle installazioni e delle apparecchiature aeroportuali, secondo le modalità e i criteri previsti dalle norme vigenti in materia, allo scopo verbalizzando i risultati di tale attività;

e) l'istruttoria relativa alla determinazione delle tariffe, delle tasse e dei diritti aeroportuali;

f) l'esame delle problematiche del trasporto aereo, attività di ricerca e studio nel settore dell'aviazione civile e promozione dell'evoluzione tecnologica;

g) la certificazione dei sistemi di qualità nel settore dell'aviazione civile;

h) la cura e la tenuta del Registro aeronautico nazionale e la pubblicazione del Registro degli aeromobili civili;

i) la cura e la tenuta dei registri e degli albi professionali del personale e degli altri operatori del settore, nelle forme previste dalle leggi vigenti;

l) i rapporti con enti e organizzazioni comunitari relativamente alle materie di propria competenza.

2. Il direttore di aeroporto, quale struttura periferica dell'E.N.A.C., oltre ai compiti ad esso attribuiti dal codice della navigazione e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari in materia, svolge le seguenti funzioni:

a) esercita il controllo sull'ottemperanza dei gestori aeroportuali ai contratti

di programma, nonché alla normativa nazionale e internazionale in tema di aeroporti;

b) per garantire la sicurezza dell'aeroporto, dispone in qualsiasi momento le ispezioni sulle installazioni aeroportuali, i servizi, le apparecchiature, le documentazioni scritte e registrate del gestore aeroportuale; a tale scopo, il gestore aeroportuale deve consentire l'accesso a qualsiasi impianto od ufficio in ogni luogo dell'aeroporto e a qualsiasi tipo di documentazione al personale incaricato a tale scopo dal direttore di aeroporto;

c) obbliga tutti gli operatori aeroportuali, che effettuano attività indipendenti connesse con i voli, ad ottemperare alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e ne controlla l'ottemperanza;

d) adotta il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale nelle modalità di cui all'articolo 2.

1. 03. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1.1. (*Attribuzioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*). - 1. Compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato « Ministro », la funzione di indirizzo politico-economico, di coordinamento e di alta vigilanza sul sistema dell'aviazione civile italiano, nonché di assicurare la completa attuazione, nel settore, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Sono riservati al Ministro:

a) i rapporti con enti ed organizzazioni internazionali e comunitari che operano nel settore dell'aviazione civile, nonché la rappresentanza presso gli stessi;

b) l'adozione del Piano aeroportuale nazionale, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni, nonché l'allocatione delle risorse economiche statali per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali;

c) l'adozione del Piano nazionale di radionavigazione, nonché la determinazione della strategia per la pianificazione delle radioassistenze e dei radioaiuti per la navigazione aerea, ivi compreso l'utilizzo delle tecnologie satellitari;

d) la predisposizione e la stipula del contratto di programma con l'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV spa);

e) l'approvazione delle tariffe, dei diritti e delle tasse aeroportuali in applicazione delle delibere CIPE;

f) la definizione delle linee guida per l'assegnazione degli *slot*;

g) il rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze e l'approvazione delle relative convenzioni, nonché l'esercizio dei poteri di sospensione, di decadenza e di revoca;

h) le funzioni di gestione e operative già attribuite all'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) e riservate allo Stato, nonché, ove necessario e in via provvisoria, quelle da trasferire alle regioni, alle province, ai comuni e alle città metropolitane;

i) l'indirizzo politico in tema di ricerca e di sviluppo nel settore dell'aviazione civile;

l) l'allocazione delle risorse economiche pubbliche per attuare le condizioni disposte dal Governo in materia di politica del trasporto aereo;

m) la verifica del rispetto dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali nei settori di sua competenza.

1. 02. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

ART. 1-bis.

(Disposizioni sulle gestioni aeroportuali).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1-bis. (Disposizioni in materia di gestioni aeroportuali). - 1. L'E.N.A.C. ap-

plica il regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, tenendo altresì conto delle esigenze di cui al comma 3, per l'affidamento delle gestioni totali aeroportuali nei confronti dei soggetti gestori parziali, anche in regime precario, che ne fanno richiesta entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per la regolazione dei rapporti di gestione totale stabiliti con legge speciale anche per l'ipotesi di estensione della durata del rapporto fino al massimo di quaranta anni decorrenti dalla sottoscrizione della relativa convenzione.

2. Sono riconosciute le estensioni dei rapporti di gestione totale aeroportuale cui ha provveduto l'E.N.A.C. in data antecedente l'entrata in vigore del presente decreto.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'E.N.A.C. adegua le convenzioni sottoscritte alle esigenze di regolazione e di vigilanza e controllo del settore, anche attraverso la previsione di verifiche periodiche sullo stato di attuazione del programma di intervento approvato e di sanzioni per l'inottemperanza alle disposizioni vigenti, anche in materia di tutela dell'ambiente, provvedendo, ove del caso, alle conseguenti integrazioni e modifiche.

4. I soggetti gestori aeroportuali in ogni caso corrispondono all'E.N.A.C. il canone annuo nella misura del dieci per cento dell'importo complessivo dei diritti accertati per l'uso degli aeroporti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, nonché delle tasse di sbarco e imbarco delle merci di cui al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e per l'espletamento dei servizi di controllo di sicurezza di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1999, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217.

1-bis. 81. Duca, Raffaldini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1-bis. - 1. L'E.N.A.C., entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a rilasciare le commissioni di gestione aeroportuale ai gestori che ne abbiano fatta richiesta ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, del decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521.

1-bis. 12. Ferro.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di cui al comma 1.

1-bis. 5. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Al comma 1, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: settanta giorni.

1-bis. 15. Panattoni.

Al comma 1, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: novanta giorni.

1-bis. 14. Albonetti.

Al comma 1, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: cento giorni.

1-bis. 13. Mazzarello.

Al comma 1 sostituire la parola: sentita, con le seguenti: d'intesa con.

Conseguentemente sopprimere il comma 2 ed al comma 3 sostituire la parola: quinquennale, con: quadriennale e la pa-

rola: quinquennali, con: quadriennali. Sopprimere il comma 6.

*** 1-bis. 1.** (Nuova formulazione) Luigi Martini.

(Approvato)

Al comma 1 sostituire la parola: sentita, con le seguenti: d'intesa con.

Conseguentemente sopprimere il comma 2 ed al comma 3 sostituire la parola: quinquennale, con: quadriennale e la parola: quinquennali, con: quadriennali. Sopprimere il comma 6.

*** 1-bis. 2.** (Nuova formulazione) Ferro.

(Approvato)

Al comma 1 sostituire la parola: sentita, con le seguenti: d'intesa con.

Conseguentemente sopprimere il comma 2 ed al comma 3 sostituire la parola: quinquennale, con: quadriennale e la parola: quinquennali, con: quadriennali. Sopprimere il comma 6.

*** 1-bis. 4.** (Nuova formulazione) Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

(Approvato)

Al comma 1 sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa.

1-bis. 7. Rosato, Pasetto.

Al comma 1, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: settanta giorni.

1-bis. 56. Duca.

Al comma 1, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

1-bis. 55. Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: cinquanta giorni.

1-bis. 53. Susini.

Al comma 1, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.

1-bis. 54. Panattoni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il predetto parere è vincolante per il Governo.

1-bis. 32. Duca.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: quarantennale con la seguente: ventennale.

1-bis. 57. Duca.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: quarantennale con la seguente: trentennale.

1-bis. 58. Duca.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il.

1-bis. 16. Mazzarello, Albonetti.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1-bis. 18. Duca.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e, ove del caso, del Ministro della difesa.

1-bis. 17. Duca, Mazzarello.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , ove del caso, .

1-bis. 24. Duca.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: il possesso dei requisiti aggiungere la seguente: necessari.

1-bis. 33. Susini.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: il possesso dei requisiti aggiungere le seguenti: già previsti.

1-bis. 34. Tidei.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: centottanta con la seguente: centocinquanta.

1-bis. 71. Mazzarello.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: centottanta con la parola: centosettanta.

1-bis. 72. Mazzarello.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: centottanta con la seguente: centonovanta.

1-bis. 70. Rognoni.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il.

1-bis. 31. Duca.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1-bis. 36. Duca.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: settanta giorni.

1-bis. 62. Albonetti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

1-bis. 61. Mazzarello.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: cinquanta giorni.

1-bis. 60. Susini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quaranta giorni.

1-bis. 59. Panattoni.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: la convenzione ed.

1-bis. 30. Susini.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: ed il contratto di programma.

1-bis. 35. Duca.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: a livello nazionale, comunitario e internazionale.

1-bis. 28. Duca.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: a livello nazionale e comunitario.

1-bis. 27. Duca.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: a livello nazionale.

1-bis. 26. Duca.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il predetto parere è vincolante.

1-bis. 25. Duca.

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

1-bis. 40. De Luca.

Al comma 3, sostituire le parole: A decorrere con le seguenti: Entro novanta giorni.

1-bis. 20. Mazzarello.

Al comma 3, sostituire le parole: A decorrere con le seguenti: Entro sessanta giorni.

1-bis. 19. Panattoni.

Al comma 3, sostituire le parole: A decorrere con le seguenti: Entro cinquanta giorni.

1-bis. 82. Susini.

Al comma 3, sostituire le parole: A decorrere con le seguenti: Entro quaranta giorni.

1-bis. 81-bis. Tidei.

Al comma 3, sostituire le parole: A decorrere con le seguenti: Entro trenta giorni.

1-bis. 21. Mazzarello.

Al comma 3, sostituire le parole: A decorrere con le seguenti: Entro quindici giorni.

1-bis. 22. Mazzarello.

Al comma 3, sostituire la parola: quinquennale con la seguente: annuale.

1-bis. 66. Susini.

Al comma 3, sostituire la parola: quinquennale con la seguente: biennale.

1-bis. 8. Rosato, Pasetto.

Al comma 3, sostituire la parola: quinquennale con la seguente: settennale.

1-bis. 67. Susini, Duca.

Al comma 3, sostituire la parola: quinquennale con la seguente: quadriennale.

1-bis. 69. Rognoni.

Al comma 3, sostituire le parole: programmi quinquennali con le seguenti: programmi biennali.

1-bis. 65. Albonetti.

Al comma 3, sostituire le parole: programmi quinquennali con le seguenti: programmi triennali.

1-bis. 63. Susini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate dal direttore di aeroporto che, oltre ai compiti ad esso attribuiti dal codice della navigazione e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari in materia, svolge le seguenti funzioni:

a) esercita il controllo sull'ottemperanza dei gestori aeroportuali ai contratti di programma, nonché alla normativa nazionale e internazionale in tema di aerodromi e al regolamento di scalo e al piano di emergenza aeroportuale di cui all'articolo 2, comma 3;

b) garantisce la sicurezza dell'aeroporto e pertanto dispone in qualsiasi momento le ispezioni sulle installazioni aeroportuali, i servizi, le apparecchiature, le documentazioni scritte e registrate del gestore aeroportuale. A tale scopo, il gestore

aeroporto deve consentire l'accesso a qualsiasi impianto od ufficio in ogni luogo dell'aeroporto e a qualsiasi tipo di documentazione al personale incaricato a tale scopo dal direttore di aeroporto;

c) obbliga tutti gli operatori aeroportuali, che effettuano attività indipendenti connesse con i voli, ad ottemperare alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e ne controlla l'ottemperanza.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire i controlli di cui al comma 3, l'E.N.A.C. provvede al presidio *in loco* di ogni aeroporto con propria rappresentanza stabile munita di poteri delegati, idonei all'assolvimento dei compiti di vigilanza sulla circolazione aerea e sulla movimentazione a terra degli aeromobili, di coordinamento, ispezione e sanzione.

1-bis. 6. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 in relazione alle competenze, fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, si può provvedere, secondo la normativa vigente e comunque in conformità a quanto prescritto dal comma 3, all'affidamento delle gestioni totali aeroportuali nei confronti dei gestori parziali che alla data del 9 settembre 2004 abbiano presentato istanza.

1-bis. 3. Ferro.

Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sedici mesi.

1-bis. 80. Tidei.

Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: nove mesi.

1-bis. 77. Mazzarello.

Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quindici mesi.

1-bis. 79. Raffaldini.

Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: dieci mesi.

1-bis. 76. Tidei.

Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quattordici mesi.

1-bis. 73. Panattoni.

Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: undici mesi.

1-bis. 74. Raffaldini.

Al comma 4, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: tredici mesi.

1-bis. 78. Susini.

Al comma 4, sopprimere le parole: , anche sanzionatorie,

1-bis. 37. Duca.

Al comma 4, sopprimere le parole: integrazioni e.

1-bis. 39. De Luca.

Al comma 4, sopprimere le parole: e modifiche.

1-bis. 38. Mazzarello.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , conformemente al parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da esprimere nel termine perentorio di trenta giorni.

1-bis. 9. Rosato, Pasetto.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da esprimere nel termine perentorio di trenta giorni.

1-bis. 10. Rosato, Pasetto.

Sopprimere il comma 5.

1-bis. 41. De Luca.

Al comma 5, sostituire le parole: ai commi 3 e 4 con le seguenti: al comma 3.

1-bis. 50. Rognoni.

Al comma 5, sostituire le parole: ai commi 3 e con le seguenti: al comma.

1-bis. 51. Susini.

Al comma 5, sostituire le parole: commi 3 e 4 con le seguenti: commi 1, 2, 3 e 4.

1-bis. 48. Susini.

Al comma 5, sostituire le parole: commi 3 e 4 con le seguenti: commi 1, 3 e 4.

1-bis. 47. Susini.

Al comma 5, sostituire le parole: commi 3 e 4 con le seguenti: commi 2, 3 e 4.

1-bis. 49. Susini.

Sopprimere il comma 6.

***1-bis. 11.** Rosato, Pasetto.

Sopprimere il comma 6.

***1-bis. 42.** De Luca.

Al comma 6, sostituire le parole: ai commi 2 e 3 con le seguenti: al comma 2.

1-bis. 45. Susini.

Al comma 6, sostituire le parole: ai commi 2 e con le seguenti: al comma.

1-bis. 46. Susini.

Al comma 6, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: commi 1, 2, 3, 4 e 5.

1-bis. 43. Mazzarello.

Al comma 6, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: commi 1, 2 e 3.

1-bis. 52. Susini.

Al comma 6, sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: commi 2, 3 e 4.

1-bis. 44. Mazzarello.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. (Esercizio della vigilanza). - 1. Ai fini dell'esercizio della vigilanza sull'attività delle società affidatarie delle gestioni aeroportuali, prevista dall'articolo 11 del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, l'E.N.A.C., nelle convenzioni per l'affidamento della gestione aeroportuale, prevede l'obbligo per i concessionari di fornire, su richiesta, informazioni e documenti relativi anche ai rapporti di natura commerciale. Le informazioni e documenti acquisiti nell'esercizio della vigilanza sono coperti dal segreto di ufficio.

1-bis. 01. (Testo modificato nel corso della seduta) Mazzarello, Tidei.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. (Sanzioni). - 1. L'E.N.A.C. ha il potere di sanzionare i soggetti concessionari per le violazioni accertate al regolamento e per il mancato rispetto dei compiti affidati con la convenzione di affidamento della gestione e dei principi stabiliti dalla Carta dei servizi.

2. Le sanzioni comminate alla società aeroportuale per il mancato rispetto delle convenzioni e per le violazioni regolamentari sono definite da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 100.000 euro; gli importi relativi costituiscono entrata propria dell'E.N.A.C. a norma del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

3. L'entità delle sanzioni pecuniarie per le differenti violazioni e il mancato rispetto delle convenzioni è determinata dal Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.C. che entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto approva il codice delle sanzioni.

4. Alla sanzione della revoca della convenzione di gestione provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'E.N.A.C.

***1-bis. 02.** Duca, Raffaldini, Tidei.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. (Sanzioni). - 1. L'E.N.A.C. ha il potere di sanzionare i soggetti concessionari per le violazioni accertate al regolamento e per il mancato rispetto dei compiti affidati con la convenzione di affidamento della gestione e dei principi stabiliti dalla Carta dei servizi.

2. Le sanzioni comminate alla società aeroportuale per il mancato rispetto delle convenzioni e per le violazioni regolamentari sono definite da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 100.000 euro; gli importi relativi costituiscono entrata propria dell'E.N.A.C. a norma del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

3. L'entità delle sanzioni pecuniarie per le differenti violazioni e il mancato rispetto delle convenzioni è determinata dal Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.C. che entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto approva il codice delle sanzioni.

4. Alla sanzione della revoca della convenzione di gestione provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'E.N.A.C.

***1-bis. 05** (già 4. 01) Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. - 1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea l'E.N.A.C. determina nelle aree limitrofe agli aeroporti, in armonia con le normative internazionali e comunitarie, le zone da sottoporre a vincolo sulla edificabilità, nonché le attività industriali e commerciali e le caratteristiche del territorio che costituiscono pericolo per la navigazione aerea, e stabilisce le relative limitazioni. Parimenti, le aree limitrofe all'aeroporto sono soggette a vincolo sulla edificabilità per il contenimento dell'inquinamento acustico, nel rispetto delle prerogative degli enti territoriali e delle autorità competenti. Tutte le limitazioni sono comunicate agli enti territoriali interessati per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.

1-bis. 03. Panattoni.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter. - 1. Per gli aeroporti con traffico significativo siti in aree ad alta urbanizzazione, l'E.N.A.C. conduce uno studio aeronautico per la valutazione dell'impatto di rischio delle attività aeronautiche sul territorio. Gli enti locali preposti alla gestione del territorio tengono conto

delle risultanze dello studio effettuato dall'E.N.A.C. nell'adottare i provvedimenti di competenza.

1-bis. 04. Albonetti.

ART. 2.

(Fornitura dei servizi di controllo del traffico aereo in ambito aeroportuale).

Al comma 1, sostituire le parole da: previo raccordo fino alla fine del comma, con le seguenti: in raccordo con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla per gli aeroporti di competenza:

a) la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra;

b) la movimentazione degli aeromobili sui piazzali.

2. 6. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Al comma 1, sostituire le parole: previo raccordo con la seguente: coordinandosi.

***2. 1.** Ferro.

Al comma 1, sostituire le parole: previo raccordo con la seguente: coordinandosi.

***2. 7.** Rosato, Pasetto, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: ed assicura con la parola: e.

2. 5. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: L'E.N.A.C. con le seguenti: Il Direttore di aeroporto.

2. 8. Rosato, Pasetto, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: sentiti il gestore fino alla fine del comma con le seguenti: su proposta del gestore aeroportuale e sentiti l'Enav Spa, per le materie di competenza, nonché gli altri enti e organismi pubblici che operano in aeroporto, approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di scalo disciplina anche l'esercizio delle attività di cui ai commi 1, 2 e 4 e prevede le modalità e gli strumenti operativi necessari a garantire la loro effettuazione.

2. 2. Ferro.

(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: nove mesi.

2. 18. Albonetti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: otto mesi.

2. 17. Panattoni.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: sette mesi.

2. 15. Tidei.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: cinque mesi.

2. 16. Albonetti.

Al comma 4, sostituire le parole da: fornisce tempestivamente fino alla fine del comma con le seguenti: , ENAV s.p.a. ed E.N.A.C., si coordinano per una tempestiva reciproca e contestuale informazione, rivolta anche a tutti i soggetti interessati, secondo procedure formalmente stabilite, conformi alle prescrizioni internazionali, e sancite dal regolamento aeroportuale ema-

nato dall'E.N.A.C., in merito a riduzioni dei livelli di servizio, interventi sull'area di movimento, presenza di ostacoli o altre condizioni di rischio per la navigazione aerea o di significative condizioni di turbativa della regolarità delle operazioni del trasporto aereo.

2. 3. Tidei.

Al comma 4, dopo le parole: ENAV Spa aggiungere le seguenti: , ai vettori.

2. 9. Rosato, Pasetto.

(Approvato)

Al comma 4, sostituire le parole da: nonché in ordine fino alla fine del comma con le seguenti: ad eccezione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL).

2. 4. Ferro.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL).

2. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , anche al fine di una corretta e tempestiva informazione degli utenti.

2. 10. Rosato, Pasetto.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'E.N.A.C. stabilisce i casi di vincolo alla proprietà che derivano dalle necessità di installazione e di funzionamento di apparecchiature destinate ai servizi di controllo del traffico aereo e di telecomunicazioni aeronautiche, disponendo, su richiesta di ENAV S.p.A., l'imposizione delle relative servitù.

2. 20. Susini, Tidei.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (*Ente nazionale di assistenza al volo s.p.a.*). - 1. All'ENAV s.p.a. è attribuito in via esclusiva il compito di svolgere tutti i servizi di assistenza al volo nello spazio aereo di competenza, ivi compresa la gestione del controllo del traffico aereo sui piazzali aeroportuali, dalla chiusura delle porte dell'aeromobile in partenza sino all'apertura delle porte dell'aeromobile in arrivo.

2. L'ENAV s.p.a. ha inoltre i seguenti compiti:

a) l'organizzazione e l'esercizio dei servizi, oltre che del traffico aereo generate, delle telecomunicazioni aeronautiche, delle informazioni aeronautiche, dei servizi meteorologici aeroportuali, nonché dei servizi del traffico aereo inerenti ai movimenti degli aeromobili sulle aree di manovra;

b) il rilievo, la compilazione e la pubblicazione delle carte ostacoli aeroportuali degli aeroporti di propria competenza;

c) la ricerca e la promozione di studi e di esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti l'assistenza al volo;

d) i rapporti con enti ed organizzazioni comunitarie o internazionali del settore, previa autorizzazione o delega del ministro;

e) l'elaborazione del Piano nazionale di radionavigazione;

f) la predisposizione degli elementi tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi, nonché la registrazione, la contabilizzazione e l'imputazione dei corrispettivi dovuti per la tassa di sorvolo;

g) la determinazione delle esigenze tecnico-operative relative all'assistenza al volo in occasione della costruzione di nuovi aeroporti civili o della ristrutturazione di quelli esistenti;

h) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale, sia servendosi

di strutture proprie che di strutture esterne appositamente certificate dalla competente autorità nazionale.

2. 03. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (*Agenzia nazionale per la sicurezza del volo*). - 1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, di seguito denominata Agenzia, è dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Essa opera con indipendenza di giudizio e di valutazione rispetto agli enti, alle amministrazioni pubbliche e ai soggetti privati che operano nel settore aeronautico.

2. L'Agenzia conduce le investigazioni tecniche con il solo obiettivo di prevenire incidenti aeronautici, escludendo ogni valutazione di colpa e di responsabilità. Essa provvede alla diffusione dei risultati delle investigazioni ai soggetti interessati e alla pubblicità degli atti relativi alle inchieste.

3. L'Agenzia fornisce periodica informazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alle competenti commissioni parlamentari in merito all'adozione delle raccomandazioni di sicurezza contenute nei risultati delle investigazioni tecniche di cui al comma 2.

2. 01. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (*Gestioni aeroportuali*). - 1. Il gestore aeroportuale svolge funzioni di coordinamento tecnico dei diversi soggetti privati operanti in aeroporto e di tutti i servizi da essi svolti in ambito aeroportuale.

2. Il gestore aeroportuale ha l'obbligo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di:

a) attuare la regolamentazione in materia di sicurezza;

b) impiegare personale qualificato e dotato di esperienza per effettuare tutte le attività sensibili per la manutenzione e le operazioni dell'aeroporto;

c) operare e mantenere l'aeroporto in conformità alle procedure stabilite nel regolamento di scalo nonché assicurare un'appropriata ed efficiente manutenzione delle installazioni aeroportuali;

d) predisporre un sistema volto a garantire la sicurezza dell'aeroporto, indicando organizzazione, compiti, poteri e responsabilità all'interno della struttura.

3. Ai fini del coordinamento dei servizi in ambito aeroportuale, il gestore aeroportuale può emanare direttive di carattere tecnico-organizzativo. Qualora gli operatori aeroportuali non si adeguino alle direttive del gestore, questi può adire l'E.N.A.C., che decide, nel contraddittorio tra le parti, entro un mese.

2. 02. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Direttore di aeroporto). — 1. Il direttore di aeroporto, quale struttura periferica dell'E.N.A.C., oltre ai compiti ad esso attribuiti dal codice della navigazione e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari in materia, svolge le seguenti funzioni:

a) esercita il controllo sull'ottemperanza dei gestori aeroportuali ai contratti di programma, nonché alla normativa nazionale e internazionale in tema di aerodromi;

b) per garantire la sicurezza dell'aeroporto, dispone in qualsiasi momento le ispezioni sulle installazioni aeroportuali, i servizi, le apparecchiature, le documentazioni scritte e registrate del gestore aero-

portuale; a tale scopo, il gestore aeroportuale deve consentire l'accesso a qualsiasi impianto od ufficio in ogni luogo dell'aeroporto e a qualsiasi tipo di documentazione al personale incaricato a tale scopo dal direttore di aeroporto;

c) obbliga tutti gli operatori aeroportuali, che effettuano attività indipendenti connesse con i voli, ad ottemperare alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e ne controlla l'ottemperanza;

d) adotta il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale nelle modalità di cui all'articolo 2.

2. 04. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

ART. 3.

(Soppressioni).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: soppresse *fino alla fine del comma con le seguenti:* apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: « , mentre la licenza professionale è rilasciata dalle apposite strutture dell'E.N.A.C. »;

b) alla lettera e), le parole « nonché alla certificazione degli impianti » sono soppresse.

Conseguentemente, alla rubrica, premettere le parole: Modifiche e.

3. 1. Tidei.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3. 2. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

ART. 4.

(Disposizioni attuative e finanziarie).

Sopprimere il comma 1.

4. 250 *(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).*

(Approvato)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004.

4. 11. De Luca.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti *aggiungere le seguenti:* , da attuare entro sessanta giorni,

4. 12. De Luca.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti *aggiungere le seguenti:* , da attuare entro novanta giorni,

4. 30. De Luca.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti *aggiungere le seguenti:* , da attuare entro cento giorni,

4. 32. De Luca.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti *aggiungere le seguenti:* , da attuare entro centoventi giorni,

4. 31. De Luca.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Di conseguenza l'E.N.A.C. è autorizzato a provvedere alle necessarie modifiche organizzative e alla rivisitazione della dotazione organica, previa approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di quanto appositamente deliberato dal Consiglio di amministrazione.

4. 1. Tidei.

Al comma 3, sopprimere le parole: In sede di prima applicazione e.

4. 6. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Al comma 3, sostituire le parole da: applicazione *fino alla fine del comma con le seguenti:* attuazione della legge di conversione del presente decreto, al fine di garantire la massima economicità, efficacia ed efficienza dell'autorità di vigilanza nello svolgimento dei compiti attribuiti dall'articolo 1, comma 1, nonché di ridurre al minimo i tempi di attivazione dell'autorità stessa, l'E.N.A.C. procede ad assumere ed integrare nella propria struttura organizzativa anche parte del personale dell'ENAV s.p.a., già in servizio come pubblici dipendenti alla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1996, n. 665, ed in possesso di appropriati requisiti professionali ed esperienza nel settore.

4. Il transito di tale personale può avvenire su richiesta diretta degli interessati, la cui domanda dovrà essere presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'E.N.A.C. valuta autonomamente le richieste pervenute e stabilisce, congiuntamente con ENAV s.p.a., la quota di personale da transitare, in base alle esigenze legate allo svolgimento dei nuovi compiti attribuiti, nonché i tempi di rilascio del personale prescelto. Quest'ultimo viene inquadrato applicando le modalità ed i criteri definiti nell'ordinamento professionale dell'E.N.A.C., valutando titoli professionali e qualifiche possedute, avvalendosi se necessario di apposite tabelle di equiparazione e fatti salvi i diritti maturati prima del transito.

4. 2. Tidei.

Al comma 3, sostituire le parole: può avvalersi *con le seguenti:* si avvale.

4. 5. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

3. 1. In deroga all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assolvimento delle funzioni di cui all'ar-

articolo 1, comma 1, il personale con contratto a tempo determinato, assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'E.N.A.C. alla data del 31 dicembre 2003, è inquadrato, nel numero massimo di sessanta unità, nei ruoli del personale dell'E.N.A.C., nelle categorie e nei profili corrispondenti, ivi compreso il personale appartenente all'allora Ente Poste italiane attualmente in posizione di comando presso l'E.N.A.C.

4. 7. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Sostituire il comma 3-bis con i seguenti:

3-bis. In deroga all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assolvimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, il personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'E.N.A.C. alla data del 31 dicembre 2003, che attualmente copre vacanze nella pianta organica già approvata, è inquadrato, con effetto immediato e nel numero massimo di sessanta unità, nei ruoli del personale dell'E.N.A.C., nelle categorie e nei profili PI 1, C1, B1 corrispondenti, ivi compreso il personale appartenente all'allora Ente Poste italiane in posizione di comando presso l'E.N.A.C. nelle categorie e nei profili corrispondenti, nonché il personale di cui all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 250.

3-ter. I costi relativi all'attuazione del comma 3-bis sono a totale carico del bilancio dell'E.N.A.C.

4. 10. Duca.

Sopprimere i commi 3-ter e 3-quater.

***4. 3.** Luigi Martini.

Sopprimere i commi 3-ter e 3-quater.

***4. 4.** Ferro.

Sopprimere i commi 3-ter e 3-quater.

***4. 25.** De Luca.

Sopprimere il comma 3-ter.

****4. 8.** Rosato, Pasetto.

Sopprimere il comma 3-ter.

****4. 26.** De Luca.

Al comma 3-ter, sopprimere la lettera a).

4. 27. De Luca.

Al comma 3-ter, lettera a), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: sette anni.

4. 23. De Luca.

Al comma 3-ter, lettera a), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: sei anni.

4. 40. De Luca.

Al comma 3-ter, lettera a), sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni.

4. 29. De Luca.

Al comma 3-ter sopprimere la lettera b).

4. 28. De Luca.

Sopprimere il comma 3-quater.

4. 9. Rosato, Pasetto.

Al comma 3-quater, dopo le parole: a questo fine aggiungere le seguenti: , entro dieci giorni,

4. 15. Duca.

Al comma 3-quater, dopo le parole: a questo fine aggiungere le seguenti: , entro quindici giorni,

4. 16. Mazzarello.

Al comma 3-quater, dopo le parole: a questo fine aggiungere le seguenti: , entro venti giorni,

4. 18. Panattoni.

Al comma 3-quater, dopo le parole: a questo fine aggiungere le seguenti: , entro venticinque giorni,

4. 20. Tidei.

Al comma 3-quater, dopo le parole: a questo fine aggiungere le seguenti: , entro trenta giorni,

4. 17. Susini.

Al comma 3-quater, dopo le parole: a questo fine aggiungere le seguenti: , entro trentacinque giorni,

4. 21. Tidei.

Al comma 3-quater, dopo le parole: a questo fine aggiungere le seguenti: , entro quaranta giorni,

4. 19. Albonetti.

Al comma 3-quater, dopo le parole: a questo fine aggiungere le seguenti: , entro sessanta giorni,

4. 22. Susini.

(A.C. 5382 – Sezione 5)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO
APPROVATO DAL SENATO**

ART. 2.

1. Al fine di migliorare il livello di sicurezza del trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l'assetto normativo e regolamentare nel settore dell'aviazione civile e delle gestioni aeroportuali, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo, entro i successivi sessanta giorni, esaminati i pareri delle Commissioni ed acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ritrasmette al Parlamento, con le sue osservazioni e con

eventuali modificazioni, gli schemi dei decreti legislativi per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro trenta giorni dall'assegnazione.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati e con le medesime procedure stabilite dal presente articolo, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi stessi.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono conformarsi ai principi ed ai criteri direttivi di cui al comma 5, garantendo altresì il necessario coordinamento con la normativa comunitaria ed internazionale e, in particolare, con gli obblighi assunti con la ratifica della convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, di cui alla legge 17 aprile 1956, n. 561.

5. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplina delle fonti e recepimento delle norme tecniche internazionali, anche in via amministrativa e mediante regolamenti degli enti aeronautici preposti;

b) disciplina della proprietà degli aeroporti e dell'imposizione di vincoli alle proprietà limitrofe agli aeroporti, con la semplificazione e l'adeguamento della normativa alle regole tecniche di cui all'Annesso n. 14 ICAO;

c) fissazione delle modalità per l'esercizio efficiente delle funzioni di polizia della navigazione e degli aerodromi;

d) armonizzazione e semplificazione della disciplina inerente ai titoli professionali aeronautici;

e) adeguamento alla normativa comunitaria ed internazionale della disciplina in materia di servizi aerei nonché di contratto di trasporto aereo, con riguardo anche alla tutela degli utenti;

f) semplificazione del regime amministrativo degli aeromobili e della pubblicità degli atti ad essi relativi;

g) abrogazione esplicita di tutte le disposizioni incompatibili con le modifiche del codice della navigazione adottate nell'esercizio della delega;

h) salvaguardia delle attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 2.

Sopprimerlo.

Dis. 2. 4. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni Silveri, Tuccillo.

Al comma 1, dopo le parole: il livello aggiungere le seguenti: di tutela dei diritti del passeggero e.

Dis. 2. 1. Ferro.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e della legislazione vigente in materia.

Consequentemente,

al comma 5, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) articolazione delle competenze del sistema dell'aviazione civile nelle seguenti funzioni principali, in modo da garantire una chiara ed univoca attribuzione delle funzioni e delle responsabilità